

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 14/2004**  
**del 6 febbraio 2004**  
**che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2003 del 7 novembre 2003 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE della Commissione relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«23a. 32000 D 0115: decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1), modificata da:

— 32002 R 1444: regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

- a) Il punto G/05 I d) dell'allegato I non si applica alla Norvegia.
- b) Al punto H/03 II dell'allegato I è aggiunto il comma seguente:  
“4. Superfici improduttive sia boscate che coperte da arbusti forestali.”
- c) Al punto H/02 II dell'allegato I è aggiunto il comma seguente:  
“Inoltre, per la Norvegia viene escluso quanto segue:  
— Superfici improduttive sia boscate che coperte da arbusti forestali.”
- d) L'ultima frase del punto J/15 II dell'allegato I non si applica alla Norvegia.
- e) Viene aggiunto quanto segue all'elenco in II (3) sotto “Manodopera agricola dell'azienda” al punto L (Manodopera agricola dell'azienda) nell'allegato I:  
“Islanda: 16 anni  
Liechtenstein: 16 anni  
Norvegia: 16 anni”»

<sup>(1)</sup> GU L 41 del 12.2.2004, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1.

*Articolo 2*

I testi della decisione 2000/115/CE e del regolamento (CE) n. 1444/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2004.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.